

RAI WAY S.P.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

Edizione Luglio 2016

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Rai Way S.p.A. (“**Rai Way**” o la “**Società**”) nel corso della riunione del 22 giugno 2016 è stato informato in merito alle novità ed obblighi introdotti dal Regolamento MAR e dalle ulteriori disposizioni attuative dello stesso. Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto dell’applicazione dal 3 luglio 2016 del codice di comportamento in materia di *internal dealing* (il “**Codice di Comportamento**” o il “**Codice**”) nella edizione antecedente alle presente, per quanto compatibile con le nuove previsioni.

Successivamente il Referente Informativo ha provveduto ad inviare a tutti i Soggetti Rilevanti una comunicazione contenente indicazioni, in linea con le suddette previsioni, da seguire da parte di questi ultimi e dalle relative Persone Strettamente Associate in linea con le suddette previsioni e gli obblighi ivi previsti⁽¹⁾.

In data [28] luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la presente edizione del Codice di Comportamento, in relazione a quanto previsto:

- (i) dall’Articolo 19 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014 (di seguito, il “**Regolamento MAR**”);
- (ii) dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522 (di seguito, il “**Regolamento Delegato 522**”);
- (iii) dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n. 2016/523 (il “**Regolamento Delegato 523**”); e
- (iv) dalla normativa nazionale in materia di *internal dealing* applicabile,

con lo scopo di disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e di comportamento che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare in relazione alle Operazioni Rilevanti.

L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre disposizioni legislative o regolamentari di tempo in tempo applicabili in materia di *internal dealing*.

I termini in maiuscolo sono definiti al successivo articolo 2.

⁽¹⁾ I Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto la suddetta comunicazione sono informati da parte del Referente Informativo della presente edizione del Codice al fine di ottenere una dichiarazione scritta, in una forma analoga a quella contenuta nel modulo di cui all’Allegato 2 del presente Codice, avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione del Codice e la presa di conoscenza dell’inclusione del proprio nominativo tra i Soggetti Rilevanti, ferma restando la conferma delle informazioni già rese ai fini dell’*internal dealing*.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

2.1 Azioni: le azioni ordinarie emesse dalla Società.

2.2 Giorni Lavorativi: i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di domeniche e feste nazionali e considerando comunque il sabato come giorno lavorativo).

2.3 Operazioni Rilevanti: tutte le operazioni condotte da Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate agli stessi riconducibili, concernenti Strumenti Finanziari Rilevanti, ivi incluse:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

- (k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata a esso. Ai fini della lettera (l), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
- (m) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata a esso, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (n) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore o di una Persona Strettamente Associata ad esso;
- (o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- (p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- (q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata a esso, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- (r) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso strettamente associata, se il gestore del FIA non agisce sulla base di un mandato completamente discrezionale, qualora la percentuale delle azioni o strumenti finanziari di debito emessi dalla Società nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%; operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata a esso; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini delle lettere da (o) a (q), non è necessario notificare le operazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui alle dette lettere se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle

Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

- (ii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui al presente Codice le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila), ovvero il maggiore importo previsto dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*, nell'arco di un anno civile. Tali obblighi di comunicazione si applicano invece a tutte le Operazioni Rilevanti compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno civile.

2.4 Persone Strettamente Associate: indica:

- (a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;
- (d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c);
 - direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c);
 - costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c);
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c); nonché
- (e) gli ulteriori soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - di volta in

volta individuati dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*.

2.5 Referente Informativo: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Obbligati.

2.6 Soggetti Obbligati: i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate.

2.7 Soggetti Rilevanti: indica:

(a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

(b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;

(c) gli ulteriori soggetti di volta in volta individuati eventualmente dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*.

2.8 Strumenti Finanziari Rilevanti: (i) le Azioni, (ii) gli strumenti finanziari di debito, (iii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii) e (iv) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Il Codice ha lo scopo di:

(i) identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate a cui si applicano gli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*;

(ii) dare informazione ai Soggetti Obbligati dell'avvenuta identificazione, degli obblighi connessi e delle modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*;

(iii) identificare il Referente Informativo;

(iv) disciplinare gli obblighi di comunicazione che i Soggetti Rilevanti hanno nei confronti della Società, gli obblighi dei Soggetti Rilevanti ed eventualmente della Società nei confronti di Consob, nonché gli obblighi della Società nei confronti del mercato, in relazione alle Operazioni Rilevanti.

3.2 Il Codice è dotato di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Obbligati ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 10.2.

4. **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI (O DELLA SOCIETÀ) NEI CONFRONTI DI CONSOB**

- 4.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare a Consob le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Associate ad essi riconducibili, entro tre (3) Giorni Lavorativi successivi alla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante (fermo restando che per effettuazione qui, e di seguito, si intende la data di conclusione dell'Operazione Rilevante, ad esempio, attraverso l'invio di un ordine di acquisto/vendita, anche qualora la liquidazione avvenga successivamente).
- 4.2 Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 4.1, all'atto dell'adesione al Codice secondo le modalità di cui al successivo articolo 10 del Codice, i Soggetti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti a Consob. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti dovranno compilare il modulo di cui all'Allegato 1 al Codice e trasmetterlo alla Società entro un (1) Giorno Lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante. La Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all'obbligo di comunicazione nei confronti di Consob di cui al suddetto paragrafo 4.1 nei termini ivi indicati, mediante trasmissione delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti.
- 4.3 Le comunicazioni a Consob dovranno essere effettuate dai Soggetti Rilevanti, ovvero dalla Società per conto dei Soggetti Rilevanti, nei casi di cui al paragrafo 4.2, mediante invio a Consob del modulo di cui all'Allegato 1 al Codice, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia di *internal dealing*.

5. **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ**

- 5.1 Ai sensi del presente Codice, i Soggetti Rilevanti, dovranno comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Associate ad essi riconducibili, entro 1 (un) Giorno Lavorativo successivo alla data di effettuazione di tali Operazioni Rilevanti.
- 5.2 I Soggetti Rilevanti dovranno effettuare le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 5.2, mediante invio al Referente Informativo del modulo di cui all'Allegato 1 al Codice di Comportamento, tramite uno dei seguenti mezzi:
- (a) consegna presso la sede sociale di **Rai Way S.p.A.**, **all'attenzione del Referente Informativo** indicando sulla busta "Comunicazione Internal Dealing";
 - (b) trasmissione a mezzo fax al numero: **06/64633407**;
 - (c) trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: **rw.referenteinformativo@raiway.it**.

5.3 Resta inteso che la Società potrà in ogni momento comunicare ai Soggetti Rilevanti ulteriori modalità di comunicazione ovvero le eventuali modifiche alle modalità sopra elencate.

6. **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEL MERCATO**

6.1 La Società è tenuta ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 5.1, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data di effettuazione delle Operazioni Rilevanti, mediante invio del modulo di cui all'Allegato 1 al Codice di Comportamento, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti e contestuale trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

6.2 Copia della comunicazione diffusa al mercato sarà poi pubblicata anche sul sito internet dell'Emittente entro l'orario di apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

7. **ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI**

7.1 In ottemperanza al disposto dell'art. 19, comma 5, del Regolamento MAR, ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate a esso gli obblighi loro spettanti di cui all'Articolo 19 del Regolamento MAR e conservare copia di suddetta notifica.

8. **DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (*BLACK OUT PERIOD*)**

8.1 Ai Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 2.7, lett. a) e b) è fatto divieto di compiere - per conto proprio o per conto terzi, direttamente o per interposta persona - Operazioni Rilevanti nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte dell'organo di amministrazione, del progetto di bilancio annuale, della relazione finanziaria semestrale, dei resoconti intermedi di gestione anche predisposti su base volontaria (ovvero altre situazioni o informazioni contabili di periodo) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole del mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, sede nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione, (ii) il diritto italiano; o (iii) le eventuali richieste di Consob ("*Blocking Period*").

8.2 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 8.1, il Consiglio di Amministrazione o eventualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, all'uopo delegati, possono consentire ai Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 2.7, lett. a) e b) il compimento di Operazioni Rilevanti, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *Blocking Period* nei seguenti casi:

- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di

Azioni, che la Società valuterà in conformità all'articolo 8 del Regolamento Delegato 522;

- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, ivi incluso nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato 522.

8.3 Ai fini di cui al paragrafo 8.2 che precede, il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'Operazione Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Blocking Period* e, con riferimento specifico all'ipotesi di cui al paragrafo 8.2 a), è tenuto, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Blocking Period*, a richiedere alla Società l'autorizzazione a vendere immediatamente le Azioni durante il *Blocking Period*. La richiesta motivata, da effettuarsi per iscritto al Referente Informativo che la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato con il massimo anticipo possibile, dovrà contenere una descrizione dell'Operazione Rilevante e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

9. REFERENTE INFORMATIVO

9.1 Il Referente Informativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti. Il Consiglio di Amministrazione è competente anche per quanto riguarda la revoca e il rinnovo della nomina del Referente Informativo.

9.2 In particolare, il Referente Informativo provvede a:

- (a) redigere e aggiornare tempestivamente l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e, sulla base delle informazioni ricevute, delle Persone Strettamente Associate a essi riconducibili e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione del Codice;
- (b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi dell'articolo 10;
- (c) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi dell'articolo 10, una dichiarazione scritta (sulla base del modulo di cui all'Allegato 2) avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione del Codice e la presa di conoscenza dell'inclusione del proprio nominativo tra i Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto (b);
- (d) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata in materia di *internal dealing*;
- (e) riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale

opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa applicabile in materia di *internal dealing*.

10. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

- 10.1 Il Referente Informativo provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 2 del Codice, unitamente a copia del Codice stesso.
- 10.2 Fermo restando l'efficacia cogente del Codice, una volta ricevuta copia di quest'ultimo, i Soggetti Rilevanti tempestivamente: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2, attestante altresì l'impegno a rendere noti alle Persone Strettamente Associate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, nonché a far sì che le Persone Strettamente Associate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Referente Informativo, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 5.2 del Codice.
- 10.3 I Soggetti Rilevanti, anche per conto delle Persone Strettamente Associate, provvederanno tempestivamente con le modalità di cui al paragrafo 5.2 a comunicare al Referente Informativo qualsiasi variazione inerente ai dati comunicati ai sensi del presente Codice. Il Referente Informativo ha diritto di ottenere da ogni Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Associate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al Codice.

11. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 11.1 Il Codice di Comportamento potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società qualora ciò si renda necessario e/o opportuno a seguito di modifiche normative o regolamentari attinenti all'oggetto del Codice stesso.
- 11.2 Il Referente Informativo provvederà tempestivamente a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti l'edizione così aggiornata del Codice di Comportamento di cui al presente articolo, richiedendo contestualmente l'accettazione della nuova edizione del Codice di Comportamento, fermo restando l'efficacia cogente dello stesso.

12. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

- 12.1 Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari applicabili, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al Codice siano dipendenti della Società, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla

intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

- 12.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa applicabile in materia di *internal dealing*.
- 12.3 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile.

13. ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La presente versione del Codice è in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO 1

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI – FACSIMILE

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
| a) | Nome | <i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i> |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | <i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i> |
| b) | Notifica iniziale/modifica | <i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i> |
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
| a) | Nome | <i>[Nome completo dell'entità.]</i> |
| b) | LEI | <i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i> |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | <i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> |
| b) | Natura dell'operazione | <i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (*) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i> |

| | | | | |
|---|--|--|--|----------|
| c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | | Volume/i |
| | | | | |
| <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> | | | | |
| d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | <p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> | | |
| e) | Data dell'operazione | <p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p> | | |
| f) | Luogo dell'operazione | <p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p> | | |

(4) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO 2

In conformità alle disposizioni previste dall'Articolo 19 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014, dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522, dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n. 2016/523 e dalla normativa nazionale di tempo in tempo applicabile, il Consiglio di Amministrazione del [28] luglio 2016 ha approvato una versione aggiornata del Codice di *Internal Dealing*, edizione luglio 2016, in allegato alla presente **(Doc. 1)** per regolare la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a Operazioni Rilevanti come ivi definite.

Al riguardo La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi del "Codice di comportamento in materia di *internal dealing*" Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa, così come previsto dalla normativa applicabile che viene qui integralmente richiamata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione in allegato alla presente **(Doc. 2)**, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 5.2 del Codice.

Con i migliori saluti,

Il Referente Informativo di Rai Way S.p.A.

Doc. 2

Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)

Io sottoscritto/a _____

- preso atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del "Codice di comportamento in materia di *internal dealing*" adottato da Rai Way S.p.A. (il "Codice");
- consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*, dall'indicato Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne letto e compreso i contenuti;
- indico i seguenti recapiti agli effetti del Codice:

n. tel. _____

n. fax _____

indirizzo e-mail _____

- dichiaro di impegnarmi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di *internal dealing* e del Codice e di conservarne copia. A tal proposito, indico di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Associate:
 - ✓ per le persone fisiche specificare: (i) cognome e nome, (ii) codice fiscale e (iii) eventualmente tipo di legame.
 - ✓ per le persone giuridiche specificare: (i) denominazione sociale, (ii) codice fiscale e (iii) eventualmente tipo di legame.
- dichiaro di impegnarmi a osservare le disposizioni contenute nel Codice e a inoltrare le comunicazioni a Rai Way S.p.A. secondo quanto previsto nel Codice (nonché a far sì che le Persone Strettamente Associate a me riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* e dal Codice).

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Rai Way S.p.A., con sede legale in Roma, Via Teulada 66, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla

legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Rai Way S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

(luogo)

(data)

(firma)

Presa di conoscenza e accettazione (persone giuridiche)

Io sottoscritto/a _____ quale
rappresentante legale pro-tempore di _____

- preso atto che il nominativo della predetta società è incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del "Codice di comportamento in materia di *internal dealing*" adottato da Rai Way S.p.A. (il "Codice");
- consapevole degli obblighi giuridici posti a carico della predetta società dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*, dall'indicato Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne letto e compreso i contenuti;
- indico i seguenti recapiti agli effetti del Codice:

n. tel. _____

n. fax _____

indirizzo e-mail _____

- dichiaro di impegnarmi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate riconducibili alla predetta società, gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa in materia di *internal dealing* e del Codice e di conservarne copia. A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Associate:
 - ✓ per le persone fisiche specificare: (i) cognome e nome, (ii) codice fiscale e (iii) eventualmente tipo di legame.
 - ✓ per le persone giuridiche specificare: (i) denominazione sociale, (ii) codice fiscale e (iii) eventualmente tipo di legame.
- dichiaro di impegnarmi a osservare le disposizioni contenute nel Codice e a inoltrare le comunicazioni a Rai Way S.p.A. secondo quanto previsto nel Codice (nonché a far sì che le Persone Strettamente Associate riconducibili alla predetta società adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* e dal Codice).

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Rai Way S.p.A., con sede legale in Roma, Via Teulada 66, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla

legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Rai Way S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

(luogo)

(data)

(firma)